

RINNOVA VALORE BONUS

Assicurazione a vita intera a premio unico con capitale rivalutabile

Mod. GVRVB - ed. 06/2024

Condizioni di assicurazione

Il contratto è redatto secondo le Linee Guida del Tavolo Tecnico "Contratti Semplici e Chiari" coordinato dall'ANIA.

I testi delle condizioni di assicurazione sono stati realizzati con l'obiettivo di facilitarne la lettura e la consultazione utilizzando un linguaggio il più possibile semplice e di utilizzo comune. Il testo è stato corredato di alcuni esempi pratici per facilitare la comprensione dei passaggi più complessi.

Data ultimo aggiornamento: 13/06/2024

Pagina lasciata intenzionalmente libera

Sommario

| | |
|--|----|
| PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO | 4 |
| DEFINIZIONI | 5 |
| QUALI SONO LE PRESTAZIONI? QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO? | 6 |
| Art. 1 Oggetto del contratto | 6 |
| Art. 2 Premio e suo investimento | 6 |
| Art. 3 Prestazione e garanzia | 6 |
| Art. 4 Clausola di rivalutazione | 6 |
| Art. 5 Valuta contrattuale..... | 7 |
| CHE COSA NON È ASSICURATO? | 8 |
| Art. 6 Persone non assicurabili | 8 |
| CI SONO LIMITI DI COPERTURA? | 8 |
| Art. 7 Esclusioni e limitazioni..... | 8 |
| CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L'IMPRESA? | 8 |
| Art. 8 Dichiarazioni | 8 |
| Art. 9 Richieste di pagamento a Generali Italia..... | 8 |
| QUANDO E COME DEVO PAGARE? | 9 |
| Art. 10 Limiti e mezzi di versamento del premio | 9 |
| QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE? | 9 |
| Art. 11 Durata | 9 |
| Art. 12 Conclusione del contratto ed entrata in vigore dell'assicurazione | 10 |
| Art. 13 Modifica delle condizioni del contratto..... | 10 |
| COME POSSO RECEDERE DAL CONTRATTO? | 10 |
| Art. 14 Recesso..... | 10 |
| SONO PREVISTI RISCATTI E RIDUZIONI? <input checked="" type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO | 11 |
| Art. 15 Riscatto..... | 11 |
| QUALI COSTI DEVO SOSTENERE? | 11 |
| Art. 16 Costi | 11 |
| ALTRE DISPOSIZIONI APPLICABILI AL CONTRATTO | 12 |
| Art. 17 Beneficiario..... | 12 |
| Art. 18 Cessione, pegno e vincolo | 12 |
| Art. 19 Non pignorabilità e non sequestrabilità | 12 |
| Art. 20 Rinvio alle norme di legge | 13 |
| Art. 21 Foro competente | 13 |
| Art. 22 Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali | 13 |
| ALLEGATI | 14 |
| Allegato 1: Regolamento della gestione separata GESAV | 14 |
| Allegato 2: Regolamento della gestione separata ROYAL FUND | 16 |
| Allegato 3: Regolamento della gestione separata GEVAL/\$ | 18 |

PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO

RINNOVA VALORE BONUS è una soluzione assicurativa di investimento che ha le seguenti caratteristiche:

- è a **vita intera**, cioè la prestazione è pagata ai beneficiari (→ [Definizioni](#)) al decesso dell' assicurato (→ [Definizioni](#));
- è a **premio unico**, cioè il contraente (→ [Definizioni](#)) versa una somma di denaro all' inizio del contratto, senza ulteriori versamenti successivi;
- Generali Italia investe il premio unico in una o più **gestioni separate** (→ [Definizioni](#)) a scelta del contraente, secondo le opzioni di investimento previste;
- dopo almeno un anno dalla data di decorrenza (→ [Definizioni](#)), il contraente può chiedere il **riscatto**, per ottenere il pagamento in tutto o in parte del valore del contratto, con applicazione di costi nei primi 5 anni;
- trascorsi 6 anni dalla decorrenza, l' importo pagato al contraente in caso di riscatto totale o parziale e ai beneficiari al decesso dell' assicurato è maggiorato del **Bonus Fedeltà**.

AVVERTENZE

Per facilitare la lettura delle Condizioni di assicurazione, sono utilizzati i seguenti strumenti grafici:

- **Carattere grassetto**: per dare maggior risalto ai concetti principali e al testo che bisogna leggere con maggiore attenzione;
- (→ [Definizioni](#)): per indicare che una parola è presente nelle definizioni; questa evidenza grafica è data solo la prima volta che la parola è utilizzata nel testo delle Condizioni;
- (→ art. XX): per rinviare da un articolo delle Condizioni, dove un concetto è nominato, a un altro articolo, dove lo stesso concetto è spiegato più ampiamente; questa evidenza grafica è data solo la prima volta che il concetto è nominato nel testo di ciascun articolo.
- Box con esempi:

Esempio

Per aiutare a comprendere, con un esempio pratico, il contenuto o il funzionamento della prestazione o alcuni passaggi più complessi.

Il contraente può registrarsi e accedere gratuitamente all' Area Clienti dal sito internet www.generali.it o dall' app MyGenerali. Tramite l' Area Clienti è possibile:

- verificare i contratti attivi
- consultare il valore del contratto
- visualizzare e scaricare la documentazione contrattuale
- verificare i contatti dell' agenzia di riferimento
- consultare e aggiornare i dati personali e i consensi privacy
- chiedere il riscatto e verificare lo stato della pratica.

Per qualsiasi chiarimento sul prodotto o ulteriore informazione è possibile contattare l' agenzia di riferimento.

Di seguito sono indicati i contatti di Generali Italia:

| |
|---|
| Generali Italia S.p.A. |
| Sede Legale: Via Marocchesa n. 14, 31021 Mogliano Veneto (TV) |
| Sito internet: www.generali.it |
| Email: info.it@generali.com |
| Pec: generalitalia@pec.generaligroup.com |
| Recapito telefonico: 041.5492111 |

DEFINIZIONI

I termini di seguito indicati hanno il significato qui precisato. La prima volta che compaiono nel testo delle Condizioni, sono segnalati con questa evidenza grafica: (→ [Definizioni](#)).

| | |
|---|---|
| Annualità assicurativa | Per la prima annualità assicurativa: è il periodo tra la data di decorrenza del contratto e la prima ricorrenza annuale. Per le annualità assicurative successive: è il periodo che intercorre tra due consecutive ricorrenze annuali del contratto. |
| Assicurato | Persona fisica sulla cui vita è stipulata l'assicurazione: i suoi dati anagrafici e gli eventi che si verificano durante la sua vita determinano il calcolo delle prestazioni previste dal contratto di assicurazione. Può essere una persona diversa dal contraente. In tal caso, l'assicurazione per il caso di decesso è valida solo se l'assicurato dà il suo consenso scritto. |
| Appendice | Documento che forma parte integrante del contratto e che è emesso insieme alla polizza o in seguito. |
| Beneficiario | Persona fisica o giuridica a cui sono pagate le prestazioni previste dal contratto di assicurazione. |
| Contraente | Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione e si impegna a versare il premio. |
| Data di decorrenza | Data indicata in polizza come data di inizio per il calcolo delle prestazioni previste dal contratto di assicurazione. |
| Diritto di recesso | Diritto del contraente di far cessare gli effetti del contratto. |
| Gestione separata GESAV, ROYAL FUND o GEVAL \$ | Portafoglio di investimenti gestito separatamente dagli altri attivi detenuti da Generali Italia, in funzione del cui rendimento si rivalutano le prestazioni del contratto. |
| IVASS | Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. |
| Polizza | Documento che prova il contratto di assicurazione. |
| Premio | Importo che il contraente versa a Generali Italia. |
| Proposta di assicurazione | Documento o modulo firmato dal contraente con il quale egli manifesta a Generali Italia la volontà di stipulare il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate. |
| Ricorrenza annuale del contratto | Anniversario della data di decorrenza. |
| Riscatto | Facoltà del contraente di ottenere in anticipo un importo, prelevato dal contratto e determinato secondo le regole definite dal contratto stesso. |

QUALI SONO LE PRESTAZIONI? QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO?

Art. 1 Oggetto del contratto

Il contraente versa a Generali Italia un premio (→ [Definizioni](#)) e Generali Italia, al decesso dell'assicurato, paga al beneficiario una prestazione in euro, che si determina in base alla rivalutazione della somma investita in gestione separata.

Art. 2 Premio e suo investimento

Alla firma del contratto il contraente versa un premio unico. Questo premio è investito, al netto dei costi (→ art. 16), in una delle seguenti opzioni di investimento, a scelta del contraente:

- 60% nella gestione separata ROYAL FUND e 40% nella gestione separata GESAV
- 100% nella gestione separata ROYAL FUND; tale opzione, soggetta a disponibilità limitata e comunque non oltre il 06/08/2024, è riservata ai contraenti di polizze "Scegli per una Lungavita" (assicurazione per il caso di perdita di autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana - LTC) in vigore e sottoscritte dal 01/06/2024
- 100% nella gestione separata GEVAL \$.

Non sono ammessi premi unici aggiuntivi.

Il premio investito, al netto dei costi, va a costituire il **capitale assicurato**. Tale importo è indicato in polizza (→ [Definizioni](#)).

Art. 3 Prestazione e garanzia

Al decesso dell'assicurato Generali Italia paga un importo pari al **capitale assicurato rivalutato**, che corrisponde al capitale assicurato iniziale (cioè al premio al netto dei costi) riproporzionato a seguito di eventuali riscatti parziali (→ art. 15) e rivalutato fino alla data del decesso, secondo quanto previsto nella clausola di rivalutazione (→ art. 4). A partire dalla sesta ricorrenza annuale, il capitale assicurato rivalutato è maggiorato di un Bonus Fedeltà, dell'1%.

In caso di decesso dell'assicurato il contratto prevede la **garanzia** di restituzione di un importo almeno pari al capitale assicurato iniziale, riproporzionato a seguito di eventuali riscatti parziali. Se per effetto della garanzia (in caso di rivalutazione negativa) Generali Italia integra il capitale assicurato per restituire un importo pari al capitale assicurato iniziale eventualmente riproporzionato, il Bonus Fedeltà non si applica.

Per i contratti collegati alla gestione separata GEVAL/\$, espressa in valuta dollaro USA, il contraente assume un rischio di cambio che potrebbe determinare valori di prestazione inferiori al premio versato: la garanzia di restituzione almeno del capitale assicurato iniziale in caso di decesso dell'assicurato è riferita al capitale espresso in valuta dollaro USA, che al pagamento è riconvertito in euro al tasso di cambio applicabile (valuta contrattuale → art. 5).

Art. 4 Clausola di rivalutazione

RINNOVA VALORE BONUS prevede la rivalutazione annuale del capitale investito nella/e gestione/i separata/e scelta/e dal contraente (→ art. 2) in base al relativo rendimento, secondo i criteri indicati di seguito e nei Regolamenti delle gestioni separate stesse disponibili in allegato (→ Allegati 1, 2 e 3) e sul sito internet www.generali.it.

Misura annua di rivalutazione

Per ognuna delle gestioni separate, è pari al rendimento della gestione stessa diminuito di un valore trattenuto da Generali Italia (→ art. 16), entrambi espressi in punti percentuali.

La rivalutazione **può essere negativa**; comunque, al decesso dell'assicurato, per effetto della garanzia (→ art. 3), per ognuna delle gestioni separate il capitale assicurato rivalutato non può essere inferiore al relativo capitale assicurato iniziale, riproporzionato per effetto di eventuali riscatti parziali.

Rendimento

Generali Italia dichiara ogni anno il rendimento di ciascuna delle gestioni separate, determinato come da Regolamento. L'anno preso a base per il calcolo è dato dai 12 mesi che precedono il secondo mese anteriore alla ricorrenza annuale del contratto.

Esempio

Se il contratto è stato stipulato a giugno 2024, alla ricorrenza di giugno 2025 l'anno considerato va dal 1° aprile 2024 al 31 marzo 2025.

Rivalutazione annuale

Ad ogni ricorrenza annuale del contratto, il capitale assicurato alla ricorrenza annuale precedente, riproporzionato per effetto di eventuali riscatti parziali, è rivalutato come descritto sopra.

Per stabilire a quanto ammonta il capitale assicurato rivalutato fino ad una certa data di valutazione (es. riscatto, decesso, richiesta estratto conto) diversa dalla ricorrenza annuale, il capitale assicurato alla ricorrenza annuale precedente si rivaluta per il periodo, inferiore all'anno, che va da tale ricorrenza fino alla data di valutazione (rivalutazione pro-rata). Per tale periodo, inferiore all'anno, la misura di rivalutazione si calcola con il rendimento della gestione separata nei 12 mesi che precedono il secondo mese anteriore alla data di valutazione.

Esempio

Se la data di valutazione è il 21 luglio 2025, i 12 mesi considerati per identificare la misura di rivalutazione da usare in pro-rata vanno dal 1° maggio 2024 al 30 aprile 2025.

Esempio 1

Un contratto stipulato il 05/07/2024, con pari data di decorrenza e con premio investito nell'opzione di investimento "60% gestione separata ROYAL FUND e 40% gestione separata GESAV", si rivaluta per la prima volta alla ricorrenza annuale del 05/07/2025 come segue:

- premio versato: € 10.060,00; premio netto costi: € 10.000,00
- ipotesi di rendimento della gestione separata "ROYAL FUND" alla ricorrenza annuale del 05/07/2025: 4,00%
- ipotesi di rendimento della gestione separata "GESAV" alla ricorrenza annuale del 05/07/2025: 2,60%
- misura annua di rivalutazione al 05/07/2025 per "ROYAL FUND": 4,00% - 1,10% (valore trattenuto) = 2,90%
- misura annua di rivalutazione al 05/07/2025 per "GESAV": 2,60% - 1,10% (valore trattenuto) = 1,50%
- capitale assicurato iniziale in "ROYAL FUND": € 10.000,00 x 60% = € 6.000,00
- capitale assicurato iniziale in "GESAV": € 10.000,00 x 40% = € 4.000,00
- capitale rivalutato in "ROYAL FUND" al 05/07/2025: € 6.000,00 x (1+2,90%) = € 6.174,00
- capitale rivalutato in "GESAV" al 05/07/2025: € 4.000,00 x (1+1,50%) = € 4.060,00
- capitale rivalutato complessivo = € 10.234,00
- Le successive rivalutazioni avvengono alla ricorrenza annuale del 05/07/2026, 05/07/2027, e così via.

Esempio 2

Per lo stesso contratto dell'esempio 1, se il contraente richiede una valutazione del valore in gestione separata al 19/11/2025, il contratto si rivaluta fino a tale data come segue:

- ipotesi di rendimento della gestione separata "ROYAL FUND" a novembre 2025: 4,15%
- ipotesi di rendimento della gestione separata "GESAV" a novembre 2025: 2,78%
- misura di rivalutazione al 19/11/2025 per "ROYAL FUND": 4,15% - 1,10% (valore trattenuto) = 3,05%
- misura di rivalutazione al 19/11/2025 per "GESAV": 2,78% - 1,10% (valore trattenuto) = 1,68%
- numero di giorni tra il 05/07/2025 e il 19/11/2025 = 134 (su base 360)
- capitale rivalutato in "ROYAL FUND" al 19/11/2025: € 6.174,00 x ((1+3,05%)^(134/360)) = € 6.243,43
- capitale rivalutato in "GESAV" al 19/11/2025: € 4.060,00 x ((1+1,68%)^(134/360)) = € 4.085,26
- capitale rivalutato complessivo al 19/11/2025 = € 10.328,69

ATTENZIONE: I valori sopra ipotizzati sono solo indicativi e non impegnano in alcun modo Generali Italia.

Art. 5 Valuta contrattuale

Tutti i versamenti del contraente e i pagamenti di Generali Italia sono effettuati in euro.

Se il contraente sceglie la gestione separata GEVAL \$, la prestazione contrattuale è espressa in valuta dollaro USA e il pagamento avviene convertendo il valore in euro¹. Pertanto, il contraente assume un rischio di cambio.

Versamenti del contraente

Per i contratti collegati alla gestione separata GEVAL \$, il premio versato dal contraente è convertito da valuta euro a valuta dollaro USA applicando l'ultima quotazione del cambio euro/dollaro USA che precede la data:

- di emissione del contratto indicata in polizza,
- del versamento del premio, se è effettuato quando si firma la proposta di assicurazione.

Pagamenti di Generali Italia

Per i contratti collegati alla gestione separata GEVAL \$, Generali Italia paga convertendo la somma dovuta da valuta dollaro USA a valuta euro come segue:

¹ La quotazione in euro della valuta contrattuale dollaro USA è quella ufficiale rilevata secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche Centrali e divulgate dalla Banca d'Italia, di cui agli artt. 4 c. 5, 5-bis, 5-ter e 5-quater del D.Lgs. 213/1998.
Pagina 7 di 20

| Pagamenti | Quotazione del cambio dollaro USA/euro |
|--------------------------------|--|
| prestazione in caso di decesso | ultima quotazione che precede il giorno del decesso |
| riscatto | ultima quotazione che precede il giorno della richiesta di riscatto |
| recesso | ultima quotazione che precede il giorno della comunicazione di recesso |

CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 6 Persone non assicurabili

Non può essere assicurato chi alla firma del contratto ha un'età inferiore a 18 anni o un'età pari o superiore a 90 anni e 6 mesi.

CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 7 Esclusioni e limitazioni

L'assicurazione non prevede né limitazioni né esclusioni.

CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L'IMPRESA?

Art. 8 Dichiarazioni

Le dichiarazioni del contraente e dell'assicurato devono essere **veritiere, esatte e complete**.

Se l'età dell'assicurato è indicata in modo inesatto e in base all'età effettiva la persona risulta non assicurabile (→ art. 6), Generali Italia può risolvere il contratto.

Il contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni in vigore in Italia, sulla base della dichiarazione di residenza/domicilio o sede in Italia fatta dal contraente.

Il contraente si impegna a comunicare entro 30 giorni a Generali Italia lo spostamento di residenza, di domicilio o di sede in un altro Stato dell'Unione Europea. Se il contraente non effettua la comunicazione è responsabile per ogni eventuale danno causato a Generali Italia, ad esempio a seguito di contestazioni fiscali da parte dello Stato di nuova residenza/domicilio.

Il contraente deve compilare e firmare le dichiarazioni F.A.T.C.A. e C.R.S., per la raccolta di informazioni sulla sua eventuale cittadinanza americana o residenza fiscale estera.

Nel corso della durata del contratto il contraente deve comunicare a Generali Italia, al più presto e in forma scritta, ogni cambiamento delle informazioni fornite.

Generali Italia comunque verifica le eventuali variazioni relative alle dichiarazioni F.A.T.C.A. e C.R.S. per poter effettuare le comunicazioni previste dalla normativa tempo per tempo vigente.

Art. 9 Richieste di pagamento a Generali Italia

Tutte le richieste di pagamento devono essere inviate in forma scritta a Generali Italia² o all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto, accompagnate da:

- documenti necessari per verificare l'obbligo di pagamento e per individuare gli aventi diritto (contraente in caso di riscatto e beneficiari in caso di decesso dell'assicurato)
- documento di identità e codice fiscale di chi invia la richiesta (se non sono già stati presentati o sono scaduti).

Le informazioni per come presentare le richieste si trovano sul sito internet www.generali.it e nelle agenzie.

Documenti necessari **in caso di riscatto**:

- autocertificazione di esistenza in vita dell'assicurato³, se è persona diversa dal contraente.

Documenti necessari per **pagamenti per decesso dell'assicurato**:

² La comunicazione va inviata a Generali Italia S.p.A., Via Marocchese n. 14, 31021 Mogliano Veneto (TV).

³ L'autocertificazione deve contenere l'autorizzazione a Generali Italia a effettuare le opportune verifiche presso la Pubblica Amministrazione.

- certificato di morte o, se gli aventi diritto sono gli eredi, autocertificazione della morte dell'assicurato firmata da un erede⁴
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà⁵, da cui deve risultare:
 - se il contraente, quando è anche assicurato, ha lasciato o meno testamento
 - che il testamento pubblicato è l'ultimo, è valido e non è stato impugnato
 - l'indicazione degli eredi legittimi e testamentari del contraente, se i beneficiari sono indicati in modo generico (ad esempio "Gli eredi legittimi dell'assicurato in parti uguali")
- copia conforme del verbale di pubblicazione del testamento olografo o dell'atto di registrazione del testamento pubblico.

Generali Italia può richiedere altra documentazione se il caso specifico presenta particolari esigenze di verifica.

Generali Italia effettua il pagamento entro 30 giorni da quando riceve la documentazione completa; dopo tale termine Generali Italia deve pagare anche gli interessi legali.

QUANDO E COME DEVO PAGARE?

Art. 10 Limiti e mezzi di versamento del premio

Premio unico (al netto dei diritti):

| | |
|---|--|
| Importo minimo | € 10.000 |
| Importo massimo per le opzioni "60% ROYAL FUND e 40% GESAV" e "100% GEVAL/\$" | € 1.000.000 (limite per contraente, considerato come somma dei premi su tutti i contratti RINNOVA VALORE BONUS) |
| Importo massimo per l'opzione "100% ROYAL FUND" | € 600.000 (limite per contraente, considerato come somma dei premi su tutti i contratti collegati alla gestione separata ROYAL FUND) |

Il contraente versa il premio all'agenzia di riferimento oppure a Generali Italia con uno dei seguenti mezzi di versamento:

- con P.O.S. o altri mezzi di pagamento elettronico disponibili in agenzia, o tramite apposito link inviato dall'intermediario;
- bonifico bancario su conto corrente intestato a Generali Italia o su conto dedicato dell'intermediario⁶;
- bollettino postale intestato a Generali Italia o all'intermediario, espressamente in tale qualità, su conto corrente postale dedicato⁷;
- assegno circolare intestato a Generali Italia o all'intermediario, espressamente in tale qualità, con clausola di intrasferibilità;
- assegno bancario o postale⁸ intestato a Generali Italia o all'intermediario, espressamente in tale qualità, con clausola di intrasferibilità;
- altre modalità offerte dal servizio bancario o postale;
- impiego di importi di altra/e polizza/e pagati in pari data da Generali Italia.

Non è possibile versare il premio in contanti.

QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

Art. 11 Durata

Il contratto è "a vita intera", cioè la sua durata va dalla data di decorrenza (→ [Definizioni](#)) indicata in polizza al decesso dell'assicurato. Eventuali operazioni (es. riscatto) successive al decesso dell'assicurato sono nulle.

⁴ Vedi nota 3.

⁵ Redatta in conformità all'art. 21 c. 2 del D.P.R. 445/2000, cioè con firma autenticata da un pubblico ufficiale.

⁶ Si tratta del conto separato, previsto ai sensi dell'art. 117 "Separazione patrimoniale" del D.Lgs. 209/2005 - Codice delle Assicurazioni, nonché ai sensi dell'articolo 63 "Obbligo di separazione patrimoniale" del Regolamento IVASS 40/2018, che l'intermediario intrattiene per la raccolta dei premi assicurativi.

⁷ V. nota 6.

⁸ In relazione agli assegni bancari e/o postali, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede, è facoltà dell'intermediario richiedere il versamento del premio anche tramite altra modalità tra quelle previste.

Art. 12 Conclusione del contratto ed entrata in vigore dell'assicurazione

Conclusione

Il contratto è concluso, cioè si perfeziona, quando Generali Italia ha rilasciato la polizza al contraente o gli ha inviato il consenso scritto alla proposta di assicurazione. Da questo momento il contraente si impegna a versare il premio.

Entrata in vigore

Se il contratto è concluso e il contraente ha versato il premio, l'assicurazione entra in vigore, cioè inizia ad avere effetto, alle ore 24 della data di decorrenza indicata in polizza. La data di decorrenza può essere uguale alla data di conclusione del contratto o successiva.

Se il premio è versato dopo questa data, il contratto entra in vigore alle ore 24 del giorno del versamento.

Esempio

| | Caso 1 | Caso 2 | Caso 3 |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Data di decorrenza | 20/06/2024 | 25/06/2024 | 20/06/2024 |
| Data di conclusione del contratto | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 20/06/2024 |
| Data di versamento del premio | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 25/06/2024 |
| Entrata in vigore dell'assicurazione | ore 24 del 20/06/2024 | ore 24 del 25/06/2024 | ore 24 del 25/06/2024 |

Se il versamento è effettuato con P.O.S., altri mezzi di pagamento elettronico, assegno o bonifico bancario, il premio si intende versato nel giorno di effettivo accredito sul conto corrente intestato a Generali Italia o sul conto dedicato dell'intermediario.

Se il versamento è effettuato con bollettino di conto corrente postale, il premio si intende versato nel giorno della data apposta dall'ufficio postale.

Art. 13 Modifica delle condizioni del contratto

Nel periodo di validità del contratto, Generali Italia si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le clausole e le condizioni che disciplinano il contratto stesso, con le modalità ed entro i limiti di legge in materia di modifica unilaterale del contratto, qualora la modifica si renda necessaria, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per razionalizzare le modalità operative di erogazione del servizio o per efficientare i processi informatici legati alla sicurezza dei dati. Le relative comunicazioni di modifica sono validamente effettuate da Generali Italia per iscritto, con indicazione del motivo e della data di decorrenza della modifica, con preavviso minimo di 60 giorni rispetto alla data di decorrenza comunicata.

Se la modifica risulta sfavorevole al Contraente, Generali Italia informa il contraente stesso del suo diritto di recedere dal contratto con comunicazione scritta che Generali Italia deve ricevere entro la data di decorrenza della modifica. In tal caso, il contratto si intende risolto e al Contraente è riconosciuto un importo pari al valore del contratto nel giorno di riferimento. Se il Contraente non manifesta validamente la volontà di recedere dal contratto entro il termine previsto, le modifiche comunicategli si intendono approvate.

Le parti convengono che nel contratto vengano automaticamente recepite tutte le modifiche della normativa di carattere legislativo e regolamentare che dovessero intervenire tempo per tempo. Le clausole contrattuali interessate da tali modifiche si intendono automaticamente abrogate e sostituite, con la stessa data di decorrenza dell'entrata in vigore, dalle disposizioni di legge o di regolamento che hanno provocato tale modifica.

COME POSSO RECEDERE DAL CONTRATTO?

Art. 14 Recesso

Il contraente può recedere (diritto di recesso → Definizioni) **entro 30 giorni** dalla conclusione del contratto (→ art. 12). Entro questo termine deve inviare una raccomandata a Generali Italia⁹ o all'agenzia alla quale è assegnato il contratto.

Dalla data in cui Generali Italia o l'agenzia riceve la raccomandata, il contraente e Generali Italia sono liberi da ogni obbligo contrattuale.

Generali Italia rimborsa al contraente i premi versati, diminuiti delle spese di emissione del contratto (→ art. 16), indicate nella proposta e nella polizza.

Il rimborso avviene entro 30 giorni dalla data in cui Generali Italia o l'agenzia riceve la raccomandata di recesso, dopo che il contraente ha consegnato l'originale del contratto con le eventuali appendici.

⁹ Vedi nota 2.

SONO PREVISTI RISCATTI E RIDUZIONI? SI NO

Art. 15 Riscatto

Il contraente può chiedere il riscatto totale o parziale dell'assicurazione se:

- l'assicurato è ancora in vita
- è trascorso almeno un anno dalla decorrenza.

Per chiedere il riscatto, il contraente deve scrivere a Generali Italia¹⁰ o all'agenzia alla quale è assegnato il contratto. È possibile chiedere il riscatto anche in Area Clienti, raggiungibile dal sito internet www.generali.it o dall'App MyGenerali.

Riscatto totale

Con il riscatto totale il contratto si estingue e cessa ogni ulteriore effetto dalla data di richiesta.

L'importo di riscatto è pari al capitale assicurato (→ art. 2), riproporzionato a seguito di eventuali riscatti parziali, rivalutato fino alla data di richiesta di riscatto (→ art. 4), con applicazione di percentuali di riduzione se richiesto nelle prime cinque annualità (→ art. 16). Dopo la sesta ricorrenza annuale, tale importo è maggiorato del Bonus Fedeltà dell'1%.

Per i contratti collegati alla gestione separata GEVAL/\$, il contraente assume un rischio di cambio: infatti, il capitale è espresso in valuta dollaro USA e all'atto del pagamento del riscatto è riconvertito in euro al tasso di cambio applicabile.

Riscatto parziale

Il contraente può chiedere anche un riscatto parziale.

L'importo di riscatto si ottiene applicando gli stessi criteri per il calcolo dell'importo di riscatto totale a una quota del capitale assicurato.

L'importo di riscatto e il valore di riscatto che rimane dopo il riscatto stesso devono essere almeno pari a €2.000.

Anche dopo il riscatto parziale, il contratto rimane in vigore e il capitale assicurato è riproporzionato per il calcolo della prestazione residua e della garanzia ad essa collegata; tali informazioni sono comunicate con appendice.

Il capitale assicurato riproporzionato continua a rivalutarsi ad ogni ricorrenza annuale come da clausola di rivalutazione.

QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?

Art. 16 Costi

Costi sul premio

| | |
|----------------------|---------|
| Diritti di emissione | 10 euro |
| Costi percentuali | 0% |
| Cifra fissa | 50 euro |

Costi sul rendimento delle gestioni separate

| | |
|--|-------|
| Valore trattenuto dal rendimento di ciascuna gestione separata | 1,10% |
|--|-------|

Esempio

In caso di premio investito nell'opzione di investimento "60% gestione separata ROYAL FUND e 40% gestione separata GESAV":

- se il rendimento della gestione separata "ROYAL FUND" alla ricorrenza annuale è del 4,00%, la misura annua di rivalutazione della parte di premio investita nella gestione stessa è del 2,90% (= 4,00% - 1,10%)
- se il rendimento della gestione separata "GESAV" alla ricorrenza annuale è del 2,60%, la misura annua di rivalutazione della parte di premio investita nella gestione stessa è dell'1,50% (= 2,60% - 1,10%).

ATTENZIONE: I valori sopra ipotizzati sono solo indicativi e non impegnano in alcun modo Generali Italia.

A seguito di iniziativa commerciale valida non oltre il 06/08/2024, il valore trattenuto dal rendimento di ciascuna gestione separata è ridotto a 0,00% per la prima annualità assicurativa della nuova polizza RINNOVA VALORE BONUS se, nei 3 mesi precedenti e nei 2 mesi successivi alla data di decorrenza di tale polizza, non risultano su altre polizze operazioni di riscatto (totale o parziale) che siano:

¹⁰ Vedi nota 2.

- effettuate dal medesimo contraente della nuova polizza RINNOVA VALORE BONUS, o
- utilizzate per pagare il premio della nuova polizza RINNOVA VALORE BONUS (mediante operazioni di compensazione¹¹ contabile tra gli importi dovuti da Generali Italia agli aventi diritto, anche diversi dal contraente della nuova polizza RINNOVA VALORE BONUS, e gli importi dovuti a Generali Italia come premio per la nuova polizza RINNOVA VALORE BONUS stessa), o
- accreditate sullo stesso numero di conto corrente bancario da cui proviene il premio della nuova polizza RINNOVA VALORE BONUS.

Costi per riscatto

Se il riscatto è chiesto prima della fine della 5^a annualità (→ [Definizioni](#)) si applica una percentuale di riduzione così determinata:

| riscatto nel corso della 2 ^a annualità | riscatto nel corso della 3 ^a annualità | riscatto nel corso della 4 ^a annualità | riscatto nel corso della 5 ^a annualità |
|---|---|---|---|
| 2% | 1,5% | 1% | 0,5% |

Tuttavia, anche prima della quinta ricorrenza annuale, non è applicata la percentuale di riduzione sopra descritta, in caso di riscatto parziale di importo non superiore alla differenza, se positiva, tra il capitale assicurato rivalutatosi fino alla data di richiesta e il 90% del premio versato (al netto dei diritti di emissione).

ALTRE DISPOSIZIONI APPLICABILI AL CONTRATTO

Art. 17 Beneficiario

Il contraente indica il beneficiario; può modificare l'indicazione in ogni momento, con comunicazione scritta a Generali Italia¹² o all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto, o per testamento.

L'indicazione non può essere modificata:

- dopo che contraente e beneficiario hanno dichiarato in forma scritta a Generali Italia, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio
- dopo il decesso del contraente
- dopo che, deceduto l'assicurato, il beneficiario ha comunicato in forma scritta a Generali Italia di volersi avvalere del beneficio.

In questi casi per ogni variazione che influisce sui diritti del beneficiario è necessario il suo assenso scritto.

Diritto proprio del beneficiario

Il beneficiario acquisisce un diritto proprio alla prestazione dell'assicurazione¹³: quanto gli viene pagato a seguito del decesso dell'assicurato non rientra nell'asse ereditario.

Art. 18 Cessione, pegno e vincolo

Il contraente può cedere ad altri il contratto, darlo in pegno e vincolare la prestazione, presentando autocertificazione di esistenza in vita dell'assicurato¹⁴, se quest'ultimo è persona diversa dal contraente (e, in caso di cessione, dal cessionario, cioè chi beneficia della cessione stessa). Questi atti sono efficaci nei confronti di Generali Italia solo se annotati su appendice. La cessione richiede il consenso di Generali Italia¹⁵.

In caso di pegno o vincolo, ogni operazione che riduce il capitale assicurato (es. riscatto) richiede l'assenso scritto del pignoratario (chi beneficia del pegno) o vincolatario (chi beneficia del vincolo).

Art. 19 Non pignorabilità e non sequestrabilità

Nei limiti di legge¹⁶ le somme dovute da Generali Italia al contraente o al beneficiario non possono essere pignorate né sequestrate.

¹¹ Art. 1241 del Codice civile.

¹² Vedi nota 2.

¹³ Art. 1920 del Codice civile.

¹⁴ Vedi nota 3.

¹⁵ Art. 1406 del Codice civile.

¹⁶ Art. 1923 del Codice civile.

Art. 20 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 21 Foro competente

Per le controversie relative al contratto, il Foro competente può essere solo quello della sede, o del luogo di residenza o di domicilio del contraente o del beneficiario o di loro aventi causa (cioè chi acquisisce un diritto che prima spettava ad altri).

Per queste controversie, l'azione giudiziale è possibile dopo aver tentato la mediazione depositando un'istanza presso un organismo di mediazione nel luogo del giudice competente per territorio di cui al comma precedente¹⁷.

Le istanze scritte di mediazione nei confronti di Generali Italia devono essere inviate a:

Generali Italia S.p.A.
Via Marocchesa, 14, 31021 Mogliano Veneto (TV)
generali_mediazione@pec.generaligroup.com

Art. 22 Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali

Generali Italia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa o pagare la prestazione espone Generali Italia S.p.A. a sanzioni anche finanziarie o commerciali, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

¹⁷ Artt. 4 e 5 del D.Lgs. 28/2010, così come modificato dalla Legge 98/2013.

ALLEGATI

Allegato 1: Regolamento della gestione separata GESAV

1. Il presente Regolamento disciplina il portafoglio di investimenti, gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dalla Società, denominato GESAV (la Gestione separata). Tale Regolamento è parte integrante delle Condizioni di assicurazione.

2. La Gestione separata è denominata in Euro.

OBIETTIVI DELLA GESTIONE

3. La Società, nella gestione del portafoglio, attua una politica d'investimento prudente orientata verso titoli mobiliari di tipo obbligazionario che mira a massimizzare il rendimento nel medio e lungo termine mantenendo costantemente un basso livello di rischiosità del portafoglio e perseguendo la stabilità dei rendimenti nel corso del tempo. La scelta degli investimenti è determinata sulla base della struttura degli impegni assunti nell'ambito dei contratti assicurativi collegati alla gestione e dall'analisi degli scenari economici e dei mercati di investimento. Nel breve termine, e nel rispetto di tali criteri, è comunque possibile cogliere eventuali opportunità di rendimento.

Le principali tipologie di investimento sono: obbligazionario, immobiliare e azionario, come di seguito specificato; l'investimento potrà anche essere indiretto attraverso l'utilizzo di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, tra cui ad esempio i fondi comuni di investimento) armonizzati.

TIPOLOGIE DEGLI INVESTIMENTI

4. Investimenti obbligazionari

L'investimento in titoli obbligazionari, prevalentemente con rating investment grade, punta ad una diversificazione per settori, emittenti, scadenze, e a garantire un adeguato grado di liquidabilità.

In questo ambito sono ricompresi anche strumenti di investimento di breve e brevissimo termine quali depositi bancari, pronti contro termine o fondi monetari.

Investimenti immobiliari

La gestione degli investimenti comprenderà attività del comparto immobiliare, incluse le azioni e le quote di società del medesimo settore.

Investimenti azionari

Gli investimenti in strumenti finanziari di tipo azionario sono effettuati prevalentemente in titoli quotati nei mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti e regolarmente operanti. La selezione dei singoli titoli azionari è basata sia sull'analisi di dati macroeconomici (tra i quali ciclo economico, andamento dei tassi di interesse e delle valute, politiche monetarie e fiscali) sia sullo studio dei fondamentali delle singole società (dati reddituali, potenzialità di crescita e posizionamento sul mercato).

Vi è anche la possibilità di investire in altri strumenti finanziari.

Nella gestione degli investimenti, la Società si attiene ai seguenti limiti:

| | |
|--|--------------|
| Investimenti obbligazionari | massimo 100% |
| Investimenti immobiliari | massimo 40% |
| Investimenti azionari | massimo 35% |
| Investimenti in altri strumenti finanziari | massimo 10% |

Nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa di settore, possono inoltre essere effettuati investimenti in strumenti finanziari derivati.

Possono infine essere effettuati investimenti in attivi emessi dalle controparti di cui all'art. 5 del Regolamento ISVAP 27 maggio 2008, n. 25 nel limite complessivo massimo del 20% dell'attivo della Gestione Separata. In tale limite non rientrano gli investimenti in strumenti collettivi di investimento mobiliare o immobiliare istituiti, promossi o gestiti dalle controparti sopra citate per i quali la normativa di riferimento o i relativi regolamenti di gestione non consentano di effettuare operazioni potenzialmente suscettibili di generare conflitti di interesse con società del gruppo di appartenenza della SGR oltre il limite del 20% del patrimonio dell'OICR.

L'Euro è la principale valuta dei titoli presenti nella Gestione separata. Nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa di settore è possibile l'utilizzo di titoli anche in altre valute, mantenendo un basso livello di rischiosità.

VALORE DELLA GESTIONE E ONERI

5. Il valore delle attività della Gestione separata non potrà essere inferiore alle riserve matematiche, costituite dall'Impresa, al fine di adempiere agli obblighi contrattuali derivanti dai contratti le cui prestazioni sono rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa.

6. Sulla Gestione separata possono gravare unicamente le spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della Gestione separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

RENDIMENTO MEDIO E PERIODO DI OSSERVAZIONE

7. Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

8. Il rendimento della Gestione separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi riconducibili al patrimonio della Gestione separata.

9. Il tasso medio di rendimento della Gestione separata, relativo al periodo di osservazione annuale, è determinato rapportando il risultato finanziario della Gestione separata alla giacenza media delle attività della Gestione separata stessa. Analogamente, al termine di ogni mese, viene determinato il tasso medio di rendimento realizzato nei dodici mesi precedenti.

Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto. Il risultato finanziario della Gestione separata è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione oltre che degli utili e dei proventi di cui al precedente paragrafo 8. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese di cui al precedente paragrafo 6 effettivamente sostenute ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione separata.

La giacenza media delle attività della Gestione separata è pari alla somma della giacenza media nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della Gestione separata. La giacenza media è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione separata.

CERTIFICAZIONE DELLA GESTIONE ED EVENTUALI MODIFICHE

10. La Gestione separata è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente.

11. Il presente Regolamento potrà essere modificato per essere adeguato alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di modifiche meno favorevoli per il contraente.

12. La Gestione separata potrà essere oggetto di fusione o scissione con altre gestioni separate costituite dalla Società aventi caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee. La fusione o la scissione persegue in ogni caso l'interesse dei contraenti e non comporta oneri aggiuntivi a carico di questi ultimi.

Allegato 2: Regolamento della gestione separata ROYAL FUND

1. Il presente Regolamento disciplina il portafoglio di investimenti, gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dalla Società, denominato “Gestione speciale ROYAL FUND” o, in forma abbreviata, “ROYAL FUND” (la Gestione Separata). Il Regolamento è parte integrante delle Condizioni di Assicurazione dei prodotti collegabili alla Gestione Separata.

2. La Gestione Separata è denominata in Euro.

OBIETTIVI DELLA GESTIONE

3. Generali Italia (di seguito, la “Società”), nella gestione del portafoglio, attua una politica d’investimento prudente orientata verso titoli mobiliari prevalentemente di tipo obbligazionario che mira a massimizzare il rendimento nel medio e lungo termine mantenendo costantemente un basso livello di rischiosità del portafoglio e perseguendo la stabilità dei rendimenti nel corso del tempo. La scelta degli investimenti è determinata sulla base della struttura degli impegni assunti nell’ambito dei contratti assicurativi collegati alla gestione e dall’analisi degli scenari economici e dei mercati di investimento. Nel breve termine, e nel rispetto di tali criteri, è comunque possibile cogliere eventuali opportunità di rendimento.

4. La Società assicura la parità di trattamento di tutti gli assicurati della Gestione Separata, evitando disparità che non siano giustificate dalla necessità di salvaguardare, nell’interesse della massa degli assicurati, l’equilibrio e la stabilità della gestione stessa, perseguendo politiche di gestione e di investimento atte a garantire nel tempo una equa partecipazione degli assicurati ai risultati finanziari della gestione.

5. La Gestione Separata è dedicata ai prodotti di investimento assicurativi.

TIPOLOGIE E LIMITI DEGLI INVESTIMENTI

6. Gli investimenti devono essere idonei a soddisfare i requisiti di sicurezza, qualità, liquidità, redditività e disponibilità del portafoglio investimenti di medio-lungo periodo. Viene inoltre garantita un’adeguata diversificazione e dispersione a livello di macro-classe di attivi, di emittente e di settore così da contenere gli impatti sul rendimento del portafoglio.

7. Gli attivi della Gestione Separata possono appartenere alle seguenti tipologie di investimento:

Investimenti in liquidità e altri strumenti assimilabili

La categoria comprende principalmente investimenti diretti e indiretti in cassa e strumenti di breve e brevissimo termine a essa assimilabili.

Investimenti in titoli di debito e valori assimilabili

La categoria comprende principalmente investimenti diretti e indiretti in:

- titoli di debito emessi o garantiti da stati sovrani, enti locali, agenzie governative, enti sovranazionali;
- titoli di debito emessi o garantiti da società private;
- titoli di debito per i quali il pagamento di interessi e/o capitale sia garantito da un pool di attivi identificati, prestiti ad aziende, finanziamenti infrastrutturali, leveraged loans, private debt e strumenti assimilabili.

L’investimento in questa categoria punta a una diversificazione per settori, emittenti, scadenze, e a garantire un adeguato grado di liquidabilità.

Gli investimenti sono selezionati utilizzando una metodologia che, attraverso analisi qualitative e quantitative delle principali variabili macroeconomiche, la valutazione delle prospettive future sulle aree geografiche, sui settori merceologici, sulle valute e sul merito di credito, anche attraverso la valutazione del rating di mercato e interno, delinea le aspettative future del mercato e seleziona gli emittenti e le singole emissioni che abbiano dei fondamentali di maggiore interesse.

Investimenti in titoli di capitale e altri valori assimilabili

La categoria comprende investimenti diretti e indiretti in titoli di capitale emessi da società private, quotati o non quotati su mercati regolamentati, incluse le partecipazioni in società controllate, collegate e joint ventures. Gli investimenti sono selezionati attraverso un’analisi degli scenari macro economici e delle prospettive future sulle aree geografiche, sui settori merceologici e sulle valute, con particolare attenzione a parametri qualitativi e quantitativi di andamenti passati e valutazioni prospettiche su orizzonti temporali fissati.

Investimenti in valori del comparto immobiliare

La categoria comprende investimenti diretti e indiretti in immobili e terreni, incluse le azioni e le quote di società del medesimo settore, fatta esclusione degli immobili destinati all’esercizio dell’impresa.

Gli investimenti immobiliari sono selezionati privilegiando prodotti di elevata qualità immobiliare e in grado di generare flussi di cassa stabili e a lungo termine.

Investimenti in strumenti alternativi

La categoria comprende, tra gli altri, investimenti diretti e indiretti in private equity, hedge funds, derivati, crediti d’imposta, prestiti su polizze.

Con riferimento alle categorie sopra elencate, per investimenti indiretti si intendono investimenti in Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR).

8. Nella gestione degli investimenti, la Società si attiene ai seguenti limiti:

| TIPOLOGIA | LIMITE |
|--|---------------|
| Investimenti in liquidità e altri strumenti assimilabili | Massimo 20% |
| Investimenti in titoli di debito e altri valori assimilabili | Massimo 100% |
| Investimenti in titoli di capitale e altri valori assimilabili | Massimo 20% |
| Investimenti in valori del comparto immobiliare | Massimo 40% |
| Investimenti in strumenti alternativi | Massimo 20% |

9. L'impiego di strumenti finanziari derivati è ammesso sia per la gestione efficace del portafoglio che per la copertura del rischio.

10. Possono essere effettuati investimenti in attivi emessi dalle controparti di cui all'art. 5 del Regolamento IVASS 26 ottobre 2016 n. 30 nel limite complessivo massimo del 20% dell'attivo della Gestione Separata. In tale limite non rientrano gli investimenti in strumenti collettivi di investimento mobiliare o immobiliare istituiti, promossi o gestiti dalle controparti sopra citate per i quali la normativa di riferimento o i relativi regolamenti di gestione non consentano di effettuare operazioni potenzialmente suscettibili di generare conflitti di interesse con società del gruppo di appartenenza della SGR oltre il limite del 20% del patrimonio dell'OICR.

11. L'Euro è la principale valuta dei titoli presenti nella Gestione Separata. Nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa di settore è possibile l'utilizzo di titoli anche in altre valute, mantenendo un basso livello di rischiosità.

VALORE DELLA GESTIONE E ONERI

12. Il valore delle attività della Gestione Separata non potrà essere inferiore alle riserve matematiche, costituite dall'Impresa, al fine di adempiere agli obblighi contrattuali derivanti dai contratti le cui prestazioni sono rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa.

13. Sulla Gestione Separata possono gravare unicamente le spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

RENDIMENTO MEDIO E PERIODO DI OSSERVAZIONE

14. Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

15. Il rendimento della Gestione Separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi riconducibili al patrimonio della Gestione Separata

16. Il tasso medio di rendimento della Gestione Separata, relativo al periodo di osservazione annuale, è determinato rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata alla giacenza media delle attività della Gestione Separata stessa. Analogamente, al termine di ogni mese, viene determinato il tasso medio di rendimento realizzato nei dodici mesi precedenti. Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto. Il risultato finanziario della Gestione Separata è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione oltre che degli utili e dei proventi di cui al precedente paragrafo 15. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese di cui al precedente paragrafo 13 effettivamente sostenute ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione Separata.

La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma della giacenza media nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della Gestione Separata. La giacenza media è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione Separata.

CERTIFICAZIONE DELLA GESTIONE ED EVENTUALI MODIFICHE

17. La Gestione Separata è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente.

18. Il presente Regolamento potrà essere modificato per essere adeguato alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di modifiche meno favorevoli per i Contraenti.

19. La Gestione Separata potrà essere oggetto di fusione o scissione con altre gestioni separate costituite dalla Società aventi caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee. La fusione o la scissione persegue in ogni caso l'interesse dei Contraenti e non comporta oneri aggiuntivi a carico di questi ultimi.

Allegato 3: Regolamento della gestione separata GEVAL/\$

1. Il presente regolamento disciplina il portafoglio di investimenti, gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dalla società, denominato GEVAL/\$ (la gestione separata). Tale regolamento è parte integrante delle condizioni di assicurazione.

2. La gestione separata è denominata in dollari.

3. La gestione separata è riservata a contratti con prestazioni espresse in dollari; qualora su tali contratti i premi e le liquidazioni siano corrisposti in euro (o altra valuta contrattuale), l'effetto economico derivante dal cambio è a carico del contraente.

OBIETTIVI DELLA GESTIONE

4. La società, nella gestione del portafoglio espresso in dollari, attua una politica d'investimento prudente orientata verso titoli mobiliari di tipo obbligazionario che mira a massimizzare il rendimento nel medio e lungo termine mantenendo costantemente un basso livello di rischiosità del portafoglio e perseguendo la stabilità dei rendimenti nel corso del tempo. La scelta degli investimenti è determinata sulla base della struttura degli impegni assunti nell'ambito dei contratti assicurativi collegati alla gestione e dall'analisi degli scenari economici e dei mercati di investimento. Nel breve termine, e nel rispetto di tali criteri, è comunque possibile cogliere eventuali opportunità di rendimento.

Le principali tipologie di investimento sono: obbligazionario, immobiliare e azionario, come di seguito specificato; l'investimento potrà anche essere indiretto attraverso l'utilizzo di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, tra cui ad esempio i fondi comuni di investimento) armonizzati.

TIPOLOGIE DEGLI INVESTIMENTI

5. Investimenti obbligazionari

L'investimento in titoli obbligazionari, prevalentemente con rating investment grade, punta ad una diversificazione per settori, emittenti, scadenze, e a garantire un adeguato grado di liquidabilità.

In questo ambito sono ricompresi anche strumenti di investimento di breve e brevissimo termine quali depositi bancari, pronti contro termine o fondi monetari.

Investimenti immobiliari

La gestione degli investimenti comprenderà attività del comparto immobiliare, incluse le azioni e le quote di società del medesimo settore.

Investimenti azionari

Gli investimenti in strumenti finanziari di tipo azionario sono effettuati prevalentemente in titoli quotati nei mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti e regolarmente operanti. La selezione dei singoli titoli azionari è basata sia sull'analisi di dati macroeconomici (tra i quali ciclo economico, andamento dei tassi di interesse e delle valute, politiche monetarie e fiscali) sia sullo studio dei fondamentali delle singole società (dati reddituali, potenzialità di crescita e posizionamento sul mercato).

Vi è anche la possibilità di investire in altri strumenti finanziari.

Nella gestione degli investimenti, la società si attiene ai seguenti limiti:

| | |
|--|--------------|
| Investimenti obbligazionari | massimo 100% |
| Investimenti immobiliari | massimo 40% |
| Investimenti azionari | massimo 35% |
| Investimenti in altri strumenti finanziari | massimo 10% |

Nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa di settore, possono inoltre essere effettuati investimenti in strumenti finanziari derivati.

Possono infine essere effettuati investimenti in attivi emessi dalle controparti di cui all'art. 5 del regolamento ISVAP 27 maggio 2008, n. 25 nel limite complessivo massimo del 20% dell'attivo della gestione separata. In tale limite non rientrano gli investimenti in strumenti collettivi di investimento mobiliare o immobiliare istituiti, promossi o gestiti dalle controparti sopra citate per i quali la normativa di riferimento o i relativi regolamenti di gestione non consentano di effettuare operazioni potenzialmente suscettibili di generare conflitti di interesse con società del gruppo di appartenenza della SGR oltre il limite del 20% del patrimonio dell'OICR.

Il dollaro è la principale valuta dei titoli presenti nella gestione separata. È possibile l'utilizzo di titoli in altre valute, che viene sempre effettuato nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa di settore.

VALORE DELLA GESTIONE E ONERI

6. Il valore delle attività della gestione separata non potrà essere inferiore alle riserve matematiche, costituite dall'Impresa, al fine di adempiere agli obblighi contrattuali derivanti dai contratti le cui prestazioni sono rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa.

7. Sulla gestione separata possono gravare unicamente le spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della gestione separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

RENDIMENTO MEDIO E PERIODO DI OSSERVAZIONE

8. Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

9. Il rendimento della gestione separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla società in virtù di accordi con soggetti terzi riconducibili al patrimonio della gestione separata.

10. Il tasso medio di rendimento della gestione separata, relativo al periodo di osservazione annuale, è determinato rapportando il risultato finanziario della gestione separata alla giacenza media delle attività della gestione separata stessa. Analogamente, al termine di ogni mese, viene determinato il tasso medio di rendimento realizzato nei dodici mesi precedenti.

Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto. Il risultato finanziario della gestione separata è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione oltre che degli utili e dei proventi di cui al precedente paragrafo 9. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese di cui al precedente paragrafo 7 effettivamente sostenute ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della gestione separata.

La giacenza media delle attività della gestione separata è pari alla somma della giacenza media nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della gestione separata. La giacenza media è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della gestione separata.

CERTIFICAZIONE DELLA GESTIONE ED EVENTUALI MODIFICHE

11. La gestione separata è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente.

12. Il presente regolamento potrà essere modificato per essere adeguato alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di modifiche meno favorevoli per il contraente.

13. La gestione separata potrà essere oggetto di fusione o scissione con altre gestioni separate costituite dalla società aventi caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee. La fusione o la scissione persegue in ogni caso l'interesse dei contraenti e non comporta oneri aggiuntivi a carico di questi ultimi.

